

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per i Sig.ri:

- Gentile Francesco, nato ad Enna il 30.10.1990 ed ivi residente, via Mercato, 333, c.f.: GNTFNC90R30C342Q;
- Indelicato Accursio, nato a Sciacca (AG) il 21.12.1987 ed ivi residente, via Teora, 10, c.f.: NDLCRS87T21I533Y;
- Militello Salvatore, nato a Niscemi (CL) il 25.12.1993, ed ivi residente, via L'Aquila, 65, c.f.: MLTSVT93T25F899P;
- Monteforte Salvatore, nato a Carrara (MS) il 19.10.1987, residente in Caltanissetta, viale Regina Margherita, 8, c.f.: MNTSVT87R19B832U;
- Novaco Mario, nato a Piombino (LI) il 13.08.1990, residente in Aprilia (LT), via Foscagno, 7/A, c.f.: NVCMRA90M13G687D;

tutti rappresentati e difesi - giuste procure estese in calce all'originale del presente atto - dall'Avv. Antonio De Angelis (C.F. DNGNTN81C02L117E) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Terni, Via della Caserma n. 5 (fax 0744.434311; pec: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it).

Ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento si indica il seguente indirizzo pec: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it

contro

il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore

e per quanto possa occorrere

di tutti i soggetti convocati mediante il decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019 per l'espletamento delle prove di efficienza fisica nell'ambito della procedura per cui è causa

per l'annullamento,

previa concessione di idonea misura cautelare

anche inaudita altera parte

- 1) del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con cui è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40 nella parte in cui richiede, per poter prendere parte alla procedura di scorrimento, che i candidati non abbiano ancora compiuto 26 anni e che siano in possesso del diploma di maturità (**doc. 1**);
- 2) del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 (**doc. 2**);
- 3) del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età, ovvero l'essere in possesso del diploma di maturità;
- 4) se del caso, anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14.12.2018, n. 135 (*“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”*), convertito, con modificazioni, dalla L. 11.02.2019, n. 12.

e, per l'accertamento

del diritto degli odierni ricorrenti a prendere parte alle successive prove di concorso

FATTO

Con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.05.2017 è stato indetto un concorso per il reclutamento di n. 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui:

- 893 posti destinati a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato (i candidati c.d. civili);
- 179 posti riservati ai volontari in ferma breve attualmente in servizio;
- 76 posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno collocati in congedo, nonché ai volontari in ferma quadriennale in servizio oppure in congedo.

Con successivo decreto n. 333-A/9802.A.2 del 23.10.2017 i predetti posti messi a concorso sono stati aumentati rispettivamente a 1.182, 645 e 276.

Preme evidenziare che, per poter partecipare a tale concorso, con riferimento ai posti relativi ai c.d. candidati civili, tale decreto prevedeva il possesso dei seguenti requisiti: età non superiore ad anni 30; possesso del diploma di scuola media inferiore.

Inoltre, prevedeva una procedura di selezione sia articolata in più fasi/prove:

- una prova scritta d'esame, che si estrinseca nella compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del bando detta prova *“si intende superata se un candidato non riporterà una votazione non inferiore a sei decimi”*;
- una prova di efficienza fisica cui sono convocati i candidati sulla base della posizione ricoperta dagli stessi nelle (tre) graduatorie redatte all'esito della predetta prova scritta;
- un accertamento fisico e psichico cui sono sottoposti i candidati risultati idonei all'esito della prova di efficienza fisica;
- una prova attitudinale cui sono sottoposti i candidati risultati idonei all'esito dell'accertamento fisico e psichico.

All'esito delle predette prove, il bando prevedeva la redazione di (tre) graduatorie finali determinate sulla base del punteggio ottenuto alla prova scritta e, a parità di punteggio, sulla base delle preferenze stabilite nel medesimo bando.

Con decreto del Direttore Centrale per le ricorse Umane n. 333-B/12D.2.17/16263 del 27.10.2017 sono state approvate le (tre) graduatorie relative alla prova scritta d'esame del concorso in questione.

Per quanto d'interesse, dall'esame del calendario destinato ai candidati c.d. civili e delle predette graduatorie sono stati chiamati a svolgere le predette prove fisiche n. 3443 candidati. Vale a dire, quelli che hanno conseguito, all'esito della prova scritta, un punteggio compreso tra 10/10 e 9.625/10.

In data 28.05.2018, è stato pubblicato il Decreto del Direttore Centrale delle Risorse Umane del Ministero dell'Interno, con cui è stata approvata *“la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di 893 posti da allievo agente di Polizia di Stato”*.

*

Successivamente, con l'art. 11, comma 2-bis, del D.L. 14.12.2018, n. 135 è stata autorizzata l'assunzione di ulteriori 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017 (ossia mediante lo scorrimento della sola graduatoria riservata al personale civile). Ciò: *“b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare; c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b)(...)”*.

Con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, è stato quindi avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40.

Più nello specifico, è stato stabilito che possono prendere parte alla procedura di scorrimento (con conseguente convocazione per l'espletamento delle prove volte a saggiare l'idoneità fisica e psichica) i candidati che, avendo preso parte al concorso del 2017, hanno conseguito all'esito della prova scritta un punteggio pari o superiore a 8,875/10, purché aventi un'età massima di 26 anni (e non invece di 30) ed in possesso del diploma di maturità (e non invece del diploma di scuola media inferiore).

Per converso, una tale possibilità è stata preclusa ai candidati che, come gli odierni ricorrenti, pur avendo ottenuto il predetto punteggio (pari o superiore a 8,875), hanno un'età superiore ai 26 anni e sono tutti in possesso di un diploma di scuola media inferiore (o, comunque, di un diploma che non consente l'accesso all'università).

Da ultimo, con decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, è stata disposta la convocazione alla prova per l'accertamento dell'efficienza fisica.

*

Tanto premesso, è interesse degli odierni ricorrenti agire in giudizio per l'impugnazione degli atti indicati in epigrafe, nonché per il riconoscimento del loro diritto a partecipare alle prove di esame nell'ambito della predetta procedura di scorrimento. Ciò per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, del Dlgs 95/2017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Come già esposto in punto di fatto, tutti gli odierni ricorrenti:

- hanno partecipato al concorso indetto con decreto del Capo della Polizia n. 333-

B/12D.2.17/6686 del 18.05.2017 per il reclutamento di n. 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, relativamente ai n. 893 posti destinati ai candidati c.d. civili, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dal predetto decreto. In particolare: **età non superiore ad anni 30; possesso del diploma di scuola media inferiore;**

- sono stati ritenuti idonei all'esito della prima prova di concorso (prova scritta), avendo conseguito un punteggio pari o superiore a 8,875/10 (cfr. autocertificazioni in atti, alle quali si rinvia ritenendole parte integrante del presente ricorso, **cfr. all. 3**).

Tuttavia, malgrado quanto precede, non potranno prendere parte alla procedura di scorrimento indetta con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, in quanto, pur avendo conseguito il punteggio ivi indicato per poter prendere parte alla predetta procedura (pari o superiore a 8,875/10) **non sono in possesso dei nuovi e diversi requisiti ivi previsti: età inferiore ad anni 26; possesso del diploma di maturità.**

Quanto precede appare illegittimo per le ragioni che seguono.

1. In primo luogo, perché il limite di età per accedere al concorso per il reclutamento di allievi agenti della polizia di stato è stato abbassato da 30 anni a 26 anni mediante il Dlgs 29.05.2017 n. 95 (entrato in vigore il 17.11.2018) con cui, per quanto di interesse, si è proceduto alla modifica del disposto di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.P.R. 335/1982.

Allo stesso modo, sempre mediante il Dlgs 29.05.2017 n. 95 si è proceduto a modificare il titolo di studio idoneo a permettere l'accesso al medesimo concorso, atteso che, dopo la riforma in questione, l'art. 6, comma 1, lett. d) del DPR 335/1982 prevede che possano essere reclutati come allievi agenti di Polizia soltanto i soggetti in possesso del diploma di maturità (e non invece, come in precedenza, del diploma di scuola media inferiore).

Tuttavia, trattasi di normativa che risulta applicabile - in conformità ai più basilari principi del diritto, nonché sulla scorta di quanto espressamente stabilito dall'art. 3,

comma 5, del Dlgs 95/2017 - soltanto ai concorsi indetti successivamente alla sua entrata in vigore.

Mentre, per converso, **non risulta applicabile ai concorsi (ed alle relative graduatorie) che, come quello oggetto di causa, sono stati indetti prima dell'entrata in vigore della riforma in questione.**

Si noti, infatti, che con i decreti impugnati, non è stato indetto un nuovo concorso per il reclutamento di allievi agenti di Polizia, bensì è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017.

Con la conseguenza che, nel caso di specie, risulta applicabile la normativa ante riforma che, come noto, prevede, quali requisiti di accesso quello di avere un'età non superiore ad anni 30 e di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore.

2. In secondo luogo perché, diversamente opinando, si ammetterebbe la legittimità di una modifica ex post dei requisiti di ammissione ad una procedura selettiva che, invece, è stata da sempre ritenuta illegittima dalla giurisprudenza. La quale, infatti, ha più volte avuto modo di affermare che l'amministrazione che intende restringere la cerchia dei candidati che possono partecipare ad un concorso a posti di pubblico impiego ha l'onere di indicare già nel bando di concorso, in maniera univoca e tassativa i requisiti di ammissione, mentre le è inibito procedere alla modifica e/o all'integrazione "ex post" dei predetti requisiti (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 06.04.2017, n. 1607).

3. Né, sul punto, varrebbe diversamente obiettare che i decreti impugnati risultano legittimi in quanto emanati in applicazione dell'art. 11, comma 2-bis, del D.L. 14.12.2018¹.

¹ Con cui, come noto, è stata quindi autorizzata l'assunzione di ulteriori 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017 (ossia mediante lo scorrimento della graduatoria riservata al personale civile). Ciò: "b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito,(...) **purché in possesso,**

Per le stesse ragioni di cui sopra, infatti, tale norma appare lesiva di valori costituzionali quali l'affidamento e la certezza dei rapporti giuridici (andando infatti ad incidere su diritti già maturati) e si configura altresì viziata da irragionevolezza, anche in relazione ai principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Ed invero, costituisce principio pacifico quello secondo cui la possibilità di adottare norme dotate di efficacia retroattiva non può essere esclusa, ove le norme stesse vengano a trovare un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzionali specificamente protetti, così da evitare che la disposizione retroattiva possa "trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti" (v.sentt. Corte Cost. nn. 283 del 1993; 190 e 822 del 1988; 36 del 1985; 822 del 1988 e 349 del 1985).

Tuttavia, ciò è proprio quello che è avvenuto nel caso di specie.

Si noti, infatti, che la norma in questione risulta precludere, senza alcuna valida ragione giustificativa, agli odierni ricorrenti di partecipare alle successive prove selettive di un concorso cui, in ragione della normativa applicabile al momento della sua indizione (2017), hanno potuto inizialmente prendere parte (essendo in possesso di tutti i requisiti previsti).

Pertanto, in via meramente gradata, si solleva sin d'ora eccezione di incostituzionalità dell'art. 11, comma 2-bis, del D.L. 14.12.2018 per violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, imparzialità e buon andamento, tutela del diritto del lavoro e di parità accesso agli uffici pubblici di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Di qui l'illegittimità degli atti impugnati.

alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare(...)”.

II – Violazione e falsa applicazione della Direttiva CE 27.11.2000, n. 2000/78/CE.
Violazione e falsa applicazione dei principi di non discriminazione, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Fermo ed assorbente quanto precede, gli atti impugnati, nella parte in cui richiedono come requisito di accesso alla procedura per cui è causa quello di non aver ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età, risultano illegittimi sotto un ulteriore profilo.

Ed invero, ai sensi dell'art. 6, Dir. n. 2000/78/CE, *“(…)gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.*

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare: (...) c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento”.

In altri termini, la direttiva in oggetto, applicandosi anche alle P.A. di tutti gli stati membri, impone che queste, nel reclutamento del proprio personale, non operino discriminazione in base all'età anagrafica dei candidati, prevedendo ad esempio un limite di età massima come requisito per la partecipazione ad un concorso pubblico.

Ciò, trova soltanto tre limiti.

Il primo è rappresentato dal disposto di cui all'art. 3, comma 4 della medesima direttiva, il quale, in buona sostanza, sancisce l'inapplicabilità del successivo art. 6 rispetto alle procedure di accesso nelle Forze Armate di ciascun Stato membro.

Il secondo è previsto dallo stesso art. 6, che fa comunque salvi tutti i casi in cui un determinato limite di età risulti giustificato da obbiettive ragioni di politica e mercato del lavoro, ovvero formazione professionale.

Il terzo è disposto dall'art. 4, comma 1, nella parte in cui ammette discriminazioni un base all'età qualora siano giustificate dalla natura dell'attività lavorativa, ovvero dalla natura del contesto in cui questa viene espletata. Vale a dire, quando l'aver una

determinata età - o meglio un'età inferiore a quella massima prevista - possa costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il tutto, purché la finalità sia legittima ed il requisito richiesto non sproporzionato.

Orbene, nel caso di specie non opera nessuno dei limiti di cui sopra.

Il primo perché la Polizia di Stato non è una Forza Armata.

Il secondo perché il limite di età previsto dai decreti impugnati – nonché dal dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.P.R. 335/1982 (così come modificato dal Dlgs 95/2017) - non appare giustificato da alcuna ragione di politica o di mercato del lavoro, ovvero di formazione professionale.

Tantomeno sussiste il terzo limite.

Nel caso di specie, infatti, il limite di età qui contestato (26 anni) non trova giustificazione nemmeno ricorrendo ad asserite ragioni attinenti alla necessità di garantire che i candidati siano in possesso di determinate qualità fisiche, atteso che non appare possibile ipotizzare che successivamente al compimento del ventiseiesimo anno di età vi sia un decadimento delle capacità fisiche di un soggetto.

Prova ne è che, ad esempio, con riferimento al reclutamento degli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, è previsto che possano partecipare al relativo concorso i soggetti con età non superiore ai 30 anni (cfr. art. 1, D.M. n 197 del 8.10.2012).

Inoltre, proprio la procedura selettiva per cui è causa, prevede che tutti i partecipanti - pena la loro esclusione - debbano superare una prova di efficienza fisica, la cui funzione, in tutto evidenza, è proprio quella di escludere dalla procedura selettiva tutti i candidati che, a prescindere dall'età, non siano in possesso delle qualità fisiche richieste per essere reclutati come allievi agenti di Polizia.

Di qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

III

ISTANZA CAUTELARE

Da quanto sopra emerge la sussistenza del fumus boni juris.

Appare sussistere, altresì, il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile.

Sul punto, infatti, è doveroso evidenziare che le prove di efficienza fisica relative al concorso per cui è causa avranno inizio l'8.05.2019 (cfr. doc. 2).

Talché, appare evidente che, in difetto di una misura cautelare che consenta agli odierni ricorrenti di potervi prendere parte, con riserva, gli stessi vedrebbero vanificata la stessa tutela giudiziale qui invocata.

Né, del resto, risultano ravvisabili ragioni di carattere generale in contrasto con l'accoglimento della presente istanza, atteso che tutti gli odierni ricorrenti sono soggetti meritevoli, avendo conseguito, all'esito della prova scritta, un punteggio pari o superiore a 8,875/10.

Di qui la necessità di accogliere la presente istanza cautelare.

ISTANZA CAUTELARE ex art. 56 C.P.A.

Appaiono sussistere, altresì, i presupposti di estrema gravità ed urgenza per richiedere la tutela cautelare di cui all'art. 56 CPA, atteso che, come detto, le prove di efficienza fisica relative al concorso per cui è causa avranno inizio l'**8.05.2019** mentre, secondo il calendario dell'Ecc.mo intestato TAR, la trattazione dell'istanza cautelare in questione non potrà che avvenire successivamente alla predetta data.

P.Q.M.

Si chiede:

- in via preliminare, **e solo qualora ritenuto necessario**, rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione dell'impossibilità di individuare il nominativo di eventuali controinteressati - identificati nei soggetti convocati mediante il decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019 per l'espletamento delle prove di efficienza fisica nell'ambito della procedura per cui è causa - autorizzare, ex art. 41 comma 4 del CPA, la notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'Interno e/o della Polizia di Stato, ovvero con le modalità che codesto intestato TAR riterrà più congrue;
- **in via cautelare**, la concessione, *inaudita altera parte*, della misura cautelare urgente ex art. 56 CPA ritenuta più idonea e che, comunque, consenta agli odierni ricorrenti di poter prendere parte, con riserva, alle successive prove del concorso per cui è causa;

- **sempre in via cautelare**, la concessione, in sede collegiale, della misura cautelare richiesta dagli odierni ricorrenti e, conseguentemente, la conferma dell'auspicato provvedimento cautelare ex art. 56 CPA;
- **nel merito**, l'accoglimento del presente ricorso, con conseguente annullamento degli atti in parte qua impugnati ed accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a prendere parte alle prove del concorso per cui è causa.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che, pertanto, è dovuto un contributo unificato pari ed Euro 325,00.

Si richiede la fissazione di udienza come da separata istanza.

Terni - Roma, 8 maggio 2019

Avv. Antonio De Angelis